SENT. N. 148/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Marco CATALANO	Presidente f.f.
Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore
Francesco LIGUORI	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46598 del registro di segreteria, proposto a istanza della Procura regionale nei confronti di **GUARNIERI Valentina**, nata a Taranto il 16.2.1984, c.f. GRNVNT84B56L049K, amministratore unico e legale rappresentante della **Angelini club hotels srls**, c.f. e p. iva 04420840409, in liquidazione giudiziale, nonché nei confronti di quest'ultima titolare della struttura ricettiva "Hotel Tyc" situata a Rimini, in viale San Salvador, n. 160, non costituiti;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 16 settembre 2026 tenuta con l'assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Consigliere Riccardo Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Regionale Domenico De Nicolo. Nessuno è comparso per i convenuti.

FATTO

1. Il giudizio indicato in epigrafe verte in materia di imposta di soggiorno. La Procura regionale ha agito per il danno che sarebbe derivato da omesso versamento, in favore del Comune di Rimini, dell'imposta di soggiorno riferita alla struttura ricettiva Hotel Tyc, riscossa dalla società convenuta nel mese di agosto 2023, pari a 1.872,00 euro.

Con nota del 24 aprile 2025 il curatore fallimentare ha evidenziato che l'illecito erariale è stato commesso prima della sua nomina e che il Comune di Rimini non ha effettuato insinuazione al passivo.

2. A seguito dell'udienza del 10 dicembre 2025 questa Sezione Giurisdizionale, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per decidere la sospensione c.d. impropria del giudizio in pendenza di regolamento di giurisdizione, in attesa del deposito della decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, presso la quale era stato proposto un regolamento di giurisdizione nell'ambito di un giudizio azionato dalla Procura contabile per il Veneto con il quale si contesta la giurisdizione della Corte dei conti in materia di imposta di soggiorno, disponeva la sospensione del giudizio con ordinanza n. 5, del 3 febbraio 2026.

3. Con decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale è stata fissata l'udienza del 16 settembre 2026 per la discussione della causa.

4. Nel corso dell'udienza del 16 settembre 2026 il Pubblico Ministero, sulla base dell'ordinanza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 1527/2026 del 23 gennaio 2026, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che ha affermato la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative al mancato versamento dell''imposta di soggiorno, si è rimesso alle decisioni di questo Collegio.

DIRITTO

1. Il contraddittorio è stato regolarmente instaurato nei confronti dei convenuti poiché l'atto di citazione e il decreto di fissazione di udienza sono stati loro regolarmente notificati.

Pertanto, non essendosi costituiti in giudizio, dev'esserne dichiarata la contumacia.

2. La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 1527/2026 del 23 gennaio 2026 resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative al mancato versamento dell''imposta di soggiorno da parte dei soggetti gestori di strutture ricettive, escludendo la giurisdizione contabile prima riconosciuta.

La soprammenzionata ordinanza n. 1527/2026 ha motivato il nuovo orientamento alla luce delle novità previste dalla disciplina di cui all' art. 4, comma 1 *ter*, decreto legislativo n. 23 del 2011, introdotto dall' art. 180, comma 3, decreto legge n. 34, che individua il gestore delle strutture ricettive quale responsabile del pagamento d'imposta.

Preso atto di quanto sopra, questo Collegio dichiara nella presente controversia il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.

Sarà, pertanto, obbligo dell'amministrazione danneggiata attivarsi nelle competenti sedi amministrative e giudiziarie al fine di ottenere la corresponsione di quanto dovuto dal gestore della struttura ricettiva in questione, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero costituire fonte di responsabilità erariale.

3. Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione nel giudizio indicato in epigrafe in favore del giudice tributario.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE F.F.

Riccardo PATUMI — Marco CATALANO

(f.to digitalmente) — (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29 settembre 2026

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)